



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2025

CAPITOLO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione dell'art. 75 della L.R. n. 33/2009, e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata "legge regionale".

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale 13 giugno 2022 - n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

Art. 2

Ai sensi dell'art. 337 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27.07.1934, n. 1265, e del Regolamento Regionale, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Cimitero di DARFO;
- Cimitero di CORNA;
- Cimitero di ERBANNO;
- Cimitero di GORZONE;
- Cimitero di BESSIMO;

Art. 3

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

I cimiteri dispongono:

- di campi di inumazione;
- di tombe di famiglia;
- di cappelle di famiglia;
- di loculi individuali;
- di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
- di un ossario comune.
- di giardino del ricordo (o delle rimembranze) nel cimitero di DARFO.

In assenza di cinerario comune, l'ossario comune può svolgere tale funzione.

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n.

285/1990 e del Regolamento Regionale.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. art. 22 del Regolamento Regionale.

CAPITOLO II°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, e' tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

Art. 5

Nei casi di morte sul suolo pubblico il corpo dovrà essere trasportato, con riguardo, alla Camera mortuaria del cimitero.

Quando invece la morte è accertata immediatamente da un medico, il trasporto dovrà farsi direttamente, con riguardo, al deposito di osservazione del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso potrà essere rimosso solo dopo l'autorizzazione dell'autorità Giudiziaria.

Art. 6

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo, se la morte non è dovuta a causa delittuosa, Il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, eventualmente sentito il Responsabile Sanitario dell'ATS della Montagna competente per territorio.

Art. 7

Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 8

Per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, N. 254, asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta scritta, dettagliata e circostanziata, del Direttore Sanitario dell'Ospedale o di un medico suo delegato al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendone redigere regolare verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 9

I medici e le Ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento partoriti morti dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gravidanza.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'età di vita intrauterina il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPITOLO III°

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

A) DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 10

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 11

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 12

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20, eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm. 25.

Art. 13

Sul feretro a cura dei necrofori o delle agenzie di pompe funebri ,sarà collocata un targa di materiale inossidabile e non alterabile con inciso il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

B) TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, o del funzionario a ciò incaricato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 15

Per il trasporto di salma destinata alla inumazione in cimiteri che distano più di 100 chilometri il feretro dovrà essere rivestito internamente con il materiale denominato MATER-BI come autorizzato dal Ministro della Salute con decreto 9 luglio 2002 o altro materiale similare, purchè autorizzato dal Ministero della Salute, in alternativa dovrà essere racchiuso in un involucro metallico esterno alla cassa di legno, ermeticamente chiuso mediante saldatura.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai feretri diretti al forno crematorio.

Art.16

I morti giacenti sul suolo pubblico, i morti negli stabilimenti, in esercizi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, se non ordinato diversamente dall'autorità giudiziaria, dovranno essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non possono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art.18

Il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio del defunto, o dalla sala del commiato, o dal deposito di osservazione, o dalla porta della chiesa nel caso si svolgano funzioni religiose, o dal luogo in cui si è svolta la funzione civile.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 19

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme rilascerà al tumulatore la propria autorizzazione al seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa del defunto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che via sia parere favorevole del Responsabile Sanitario dell'ATS della Montagna competente per territorio.

Art.20

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il corteo funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più breve.

Art. 21

I trasporti funebri effettuati all'interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività funebre. Il personale utilizzato deve essere in possesso oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 23 giugno 1994 n. 626 e dal D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. Per ogni servizio funebre deve essere garantita la presenza di almeno quattro portantini previsti dalla normativa regionale.

Il feretro deve essere consegnato all'interno del cimitero e portato fino ai piedi della sepoltura.

Tutti i trasporti di cadavere, di resti mortali, di resti ossei o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune sono autorizzati secondo le prescrizioni stabilite dalla legge.

Art. 22

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale o dall'Autorità Sanitaria. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 23

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. locale detterà le necessarie disposizioni protettive e gli eventuali trattamenti, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

Art. 24

Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 14 é sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 25

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO IV°

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 26

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumolato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03.11.2000, e dell'art. 6 Regolamento Polizia Mortuaria DPR 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei cimiteri del Comune non possono essere ricevuti e tumolati feretri per i quali non sia stata emessa autorizzazione dal Comune di Darfo Boario Terme.

Art. 27

Nel cimitero di Bessimo di Darfo Boario Terme potranno essere ricevuti, se richiesto, i cadaveri o i resti mortali di persone residenti in vita o morte nel territorio della frazione di Bessimo di Rogno

CAPITOLO V°

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28

Le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale dipendente o incaricato della funzione di tumulatore dal Comune di Darfo Boario Terme.

A) INUMAZIONI

Art. 29

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 30

Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 31

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50 - 2 . Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi provenienti da estumulazione (resti mortali indecomposti), devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 - 0,50 da ogni lato.

Art. 32

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 33

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 34

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Art. 31.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 35

Le scritte sui monumenti funebri, lapidi, ecc., devono essere limitate al cognome e nome, giorno mese ed anno di nascita e di morte del defunto ed a frasi commemorative del defunto oltre alla fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e sarà facoltà del Comune ordinarne la rimozione, a spese degli eredi o del concessionario, qualora ravvisi che essi siano indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo.

Per il collocamento dei monumenti funebri è sempre necessario chiedere l'autorizzazione allegando i disegni, la specifica dei materiali con cui verranno realizzati ed i particolari di costruzione, comprese le epigrafi. Qualora si riscontrasse la posa in opera di monumenti senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione, sarà facoltà del Comune rimuovere il monumento non autorizzato addebitandone le spese agli eredi.

I monumenti funebri dovranno avere le seguenti misure:

lunghezza cm. 150

larghezza: cm 70

altezza massima: cm. 100

e non dovranno essere in contrasto con l'aspetto esteriore dei luoghi.

Le misure per i monumenti sui cippi delle sepolture dei bambini (angioletti) dovranno avere le seguenti misure:

lunghezza cm. 100

larghezza: cm. 50

altezza massima: cm. 70

Le misure per i monumenti sui cippi dei fedi dovranno avere le seguenti misure:

lunghezza cm. 70

larghezza: cm. 50

altezza massima: cm. 70

Durante il collocamento del monumento dovrà sempre essere assicurata la presenza del tumulatore.

Il permesso avrà la durata del turno di rotazione della fossa dove il ricordo è posto.

Art. 36

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino i vialetti e le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle inumazioni in conseguenza ad estumulazione il monumento funebre dovrà essere costituito dalla lapide proveniente dal loculo inserita su una base delle dimensioni di cm.50x70, uguale per tutti.

B) TUMULAZIONI

Art. 37

Ogni loculo deve raccogliere il feretro, di una sola persona.

Art. 38

I feretri provenienti da altri comuni con l'involucro metallico interno alla cassa di legno dovranno essere tumulati.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'Art. 30 del DPR 10.9.1990, n. 285.

CAPITOLO VI°

CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTO DI USO DELLE CONCESSIONI

A) CONCESSIONI CIMITERIALI –

Art. 39

Le aree per la costruzione di cappelle private possono essere concesse solamente a persone residenti nel Comune di Darfo Boario Terme fatta eccezione per il cimitero di Bessimo in cui possono essere concesse a persone residenti nel territorio della frazione di Bessimo di Rogno

La costruzione di cappelle private dovrà essere eseguita direttamente dai privati. Ad opera finita e prima dell'uso di dette tombe il concessionario dovrà depositare, presso l'Ufficio Tecnico, la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato ed approvato ed alle vigenti norme igienico-sanitarie.

E' riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la concessione delle aree per la costruzione di sepolture private a persone che non siano in possesso dei predetti requisiti.

Art. 40

Gli acquirenti o titolari di concessione di aree per costruzione di cappelle private si impegnano ad eseguire ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse al fine di mantenere il manufatto efficiente staticamente e di decoroso aspetto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle di famiglia costruite da privati è a carico degli stessi. Nel caso di mancata ottemperanza, su diffida, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rescindere il contratto e ritenere il manufatto, salvi diritti di rivalsa, per le spese e con decadenza di ogni diritto; oppure, a suo insindacabile giudizio, potrà intervenire per effettuare le opere ritenute necessarie, con l'addebito della spesa sostenuta ai concessionari.

Art. 41

L'apertura e la chiusura del loculo all'interno delle cappelle private è a totale carico del titolare della cappella che dovrà provvedere anche ai relativi materiali.

Art. 42

Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti oltre al valore del manufatto insistente sul terreno secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 43

Nel caso di ristrutturazione del Cimitero con la conseguente soppressione di posti di sepolture private o di sepolture a tumulazione individuali gli Enti o le persone fisiche con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni, un posto di tumulazione individuale (loculi, ossari, ecc.) o un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso per le sepolture private (cappelle ecc.) ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal posto di tumulazione soppresso al nuovo.

Art. 44

Scaduto il periodo della concessione della cappella privata, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, mediante avviso pubblico da affiggere all'ingresso dei cimiteri.

Art. 45

Gli importi delle concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale

L'Amministrazione Comunale provvederà all'adeguamento dei prezzi, entro la fine di ogni anno sulla base dell'Indice ISTAT nazionale del costo di costruzione dei fabbricati.

Art. 46

Le concessioni cimiteriali non potranno essere oggetto di cessione o di prestito tra privati e decorrono dal giorno dell'assegnazione.

Le concessioni lasciate libere prima della loro scadenza per qualsiasi motivo, inclusi quelli contemplati nel successivo articolo 62, ritornano immediatamente a completa disposizione del Comune.

Gli avvisi di scadenza di tutte le tipologie di concessioni potranno essere effettuati mediante avvisi pubblici da affiggere all'ingresso di ogni cimitero.

E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare, per un massimo di due volte, per il periodo stabilito al successivo art. 53 la concessione dei soli loculi (qualunque sia il loro contenuto) e degli ossari/cinerari in cui siano state tumulate le ceneri, dietro pagamento dell'importo previsto per il rinnovo. Tale facoltà è consentita anche per gli elementi sopraindicati le cui concessioni siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non siano stati ancora estumulati.

Nel caso non siano trascorsi 45 anni dal decesso è consentito un ulteriore rinnovo del loculo al fine di permettere al cadavere di completare il processo di mineralizzazione

Art. 47

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e durante la realizzazione di tali opere deve essere assicurata la presenza del personale dipendente o incaricato della funzione di tumulatore dal Comune di Darfo Boario Terme.

Art. 48

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi e delle altre sepolture a tumulazione con esclusione della cappelle private dovranno avere le caratteristiche previste per i monumenti funebri di cui al precedente art. 35.

E' vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

B) DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI DELLE CAPPELLE PRIVATE

Art. 49

Salvo diversa indicazione del fondatore del sepolcro al momento del rilascio della concessione, il diritto d'uso delle cappelle private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e ai seguenti suoi parenti o affini:

- coniuge, unito/a civilmente o convivente ai sensi della L. 76/2016.
- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado ed i rispettivi coniugi;
- fratelli e sorelle ed i rispettivi coniugi;
- i suoceri e le suocere;

Può altresì essere consentita, con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 dei concessionari o di almeno uno dei loro eredi la tumulazione delle salme:

- a) dei conviventi more uxorio del concessionario o dei suoi eredi
- b) di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari o dei loro eredi.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.

Una volta esaurita la capienza del sepolcro, è consentita l'estumulazione ordinaria, con riduzione in resti o cremazione, con esclusione della possibilità di inumazione, in caso di resti mortali indecomposti o mummificati, per far posto a nuove tumulazioni, previo pagamento della relativa tariffa, nel rispetto delle modalità stabilite nei successivi artt. 67 e 68.

In caso di decesso del concessionario di una cappella privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 37, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.

Art. 50

La scelta del sepolcro in sepolture private compete al titolare della concessione.

In mancanza di disposizioni testamentarie del titolare della concessione, il diritto di scelta del sepolcro spetta, in primo grado al coniuge superstite, in secondo grado ai figli ed ai loro discendenti ed in terzo grado ai fratelli e sorelle.

Art. 51

Il diritto d'uso delle concessioni individuali (loculi, ossari, cellette, ecc.) è riservato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Nel caso che la concessione sia fatta a favore di un vivente il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona titolare della concessione e non può essere cambiata al momento del suo decesso.

Art. 52

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR. 285/1990.

C) DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 53

La durata delle concessioni è la seguente:

Loculo	acquisto anni 25	rinnovo anni 20
Ossario	acquisto anni 20	rinnovo anni 10
Solo per ossario / cinerario in cui siano tumulate ceneri (applicando la tariffa prevista per il contratto ventennale)		rinnovo anni 20
Tumulo per coniugi	acquisto anni 50	rinnovo anni 30
Colombari	acquisto anni 25	rinnovo anni 25
Colombari	acquisto anni 99	(NO RINNOVO)
Santella	acquisto anni 50	rinnovo anni 40
Santella	acquisto anni 99	(NO RINNOVO)
Area per costruzione di Cappella di famiglia (acquisto e rinnovo)		anni 99

D) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 54

I loculi vengono concessi solo in caso di morte, ad eccezione per le persone che abbiano compiuto il 75° anno di età (in caso di grave impedimento a firmare la concessione da parte dell'interessato, potrà provvedere il parente più prossimo o, una persona indicata dallo stesso e nel contratto dovrà essere indicato l'avente diritto alla sepoltura in quella concessione).

Nel caso di concessione a vivente è fatto obbligo di stipulare il contratto della durata di 45 anni.

Non è possibile prenotare i loculi ma vengono assegnati al momento della richiesta, dopo aver verificato che sussistano tutti i requisiti necessari.

I loculi vengono assegnati dall'alto al basso di ogni fila, in ordine crescente di numero;

E' consentita l'assegnazione dei loculi dalla terza fila orizzontale in su (quindi terza, quarta ed ove presente quinta fila dal basso verso l'alto) per la tumulazione delle sole ceneri, (es. creazione cinerario di famiglia). Tale possibilità viene estesa anche per le ceneri già tumulate.

L'assegnazione dei loculi ai viventi è sospesa quando i loculi disponibili nel singolo Cimitero sono pari o inferiori alla media annua delle tumulazioni degli ultimi 10 anni. Oppure su decisione del Sindaco nella sua qualità di responsabile della sanità pubblica qualora ne ravveda la necessità.

Qualora il loculo scaduto sia stato concesso a vivente e questo al momento della scadenza sia ancora in vita, non potrà chiederne il rinnovo, potrà però chiedere di stipulare un nuovo contratto della durata di 45 anni anche per lo stesso loculo.

Un vivente che abbia avuto in concessione un loculo per sé non può cambiarlo fino alla naturale scadenza della concessione. E' sua facoltà rinunciare al precedente contratto ed al rimborso per il periodo non fruito e stipulare un nuovo contratto per 45 anni.

I tumuli coniugi possono essere concessi:

- a) ai coniugi viventi che abbiano entrambi compiuto il 70° anno di età (la concessione deve essere firmata da almeno uno dei due coniugi salvo grave impedimento a firmare, in questo caso potrà provvedere il parente più prossimo o una persona indicata dall'interessato e nel contratto dovranno essere indicate le persone aventi diritto alla sepoltura in quella concessione);
- b) al coniuge superstite, al momento del decesso dell'altro, indipendentemente dell'età (la concessione deve essere firmata dal coniuge superstite salvo grave impedimento a firmare, in questo caso potrà provvedere il parente più prossimo o una persona indicata dall'interessato);
- c) I tumuli coniugi vengono assegnati dall'alto in basso di ogni fila in ordine crescente di numero;
- d) I tumuli coniugi che si rendono liberi per estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assegnati senza seguire l'ordine di cui al precedente punto;

I tumuli coniugi vengono assegnati fino al loro esaurimento.

Le santelle ed i colombari, ove presenti, verranno assegnati in ordine crescente di numerazione e fino al loro esaurimento.

Quelli che si rendessero liberi per estumulazioni ordinarie e straordinarie o per rinuncia sono assegnati senza seguire l'ordine di cui al precedente comma.

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma solo all'utilizzo.

Art. 55

Potranno essere sepolti nei cimiteri comunali oltre a quelli stabiliti nell'art. 50 D.P.R. 285/90:

- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di coloro che sono nati e sono stati residenti per almeno dieci anni (anche non consecutivi) nel comune e che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;

- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di coloro che sono stati residenti per almeno dieci anni (anche non consecutivi) nel Comune e che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;
- Le salme e/o i resti mortali e le ceneri di persone che pur non essendo mai state residenti nel comune hanno il coniuge sepolto nei cimiteri del comune
- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di parenti di cittadino residente nel Comune che possa dimostrare di essere l'unico familiare del deceduto;
- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di religiosi e religiose originari di Darfo Boario Terme i cui familiari siano residenti nel Comune e che abbiano i familiari deceduti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura.
- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di minori di 18 anni per particolari motivi affettivi e familiari ;
- Le salme e/o i resti mortali e/o le ceneri di persone che hanno acquisito particolari meriti presso il Comune.

I requisiti di cui al precedente comma non si applicano ai resti ossei od alle ceneri che vengono collocati in una sepoltura in cui sia già presente il defunto per il quale venne stipulato contratto di concessione.

E' riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la sepoltura delle salme o dei resti o delle ceneri di persone che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati.

Art. 56

Le concessioni ai viventi possono essere fatte solamente nei confronti di cittadini residenti nel Comune, nel caso di tumulo coniugi è sufficiente che sia residente uno dei due, oppure nei confronti di chi abbia diritto ad essere sepolto in un Cimitero del Comune in base a quanto stabilito dal precedente articolo 55.

E' riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la concessione a viventi che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

CAPITOLO VII°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57

Le operazioni inerenti alla estumulazione o all'esumazione sono svolte esclusivamente dal personale dipendente o incaricato della funzione di tumulatore dal Comune di Darfo Boario Terme.

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni ordinarie sono regolate ed autorizzate dal Responsabile del servizio, o da un funzionario a cui è stato conferito incarico con apposito provvedimento del Responsabile di Servizio.

Le esumazioni straordinarie di cui al successivo articolo 60 sono autorizzate dal Responsabile del servizio, o dal funzionario a cui è stato conferito incarico, previo acquisizione dell'autorizzazione del Sindaco.

Dell'operazione di esumazione ed estumulazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero l'altra dovrà essere trasmessa all'Ufficio Stato Civile.

Art. 58

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione i necrofori i tumulatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare indumenti protettivi idonei, con particolare riguardo alla protezione di mani, occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o bruciato finito il servizio.

Nel caso di necessità la tomba rimasta vuota dovrà essere disinfettata con acqua di calce.

Art. 59

Non potranno essere accolte richieste di esumazione od estumulazione straordinaria a seguito di accordo tra privati.

Non potranno essere, altresì, accolte richieste di estumulazione. prima della scadenza della concessione, per inumazione della salma.

Art. 60

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita esclusivamente per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con le cautele di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 o per esigenze del comune.

E' riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, e sentito il parere anche verbale del Servizio Igiene dell'ATS della Montagna, l'esumazione straordinaria; in tale autorizzazione devono essere specificate le condizioni e gli adempimenti a carico dei richiedenti.

Art. 61

Per le estumulazioni o esumazioni straordinarie, che non siano state richieste dall'autorità giudiziaria, dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione della Giunta Comunale od indicate nelle relative autorizzazioni.

Il Responsabile del servizio, od il funzionario cui è stato conferito incarico, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, non venga aperto il feretro e se ne constati la perfetta tenuta.

Qualora venisse constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentirne al trasferimento previa idonea sistemazione racchiudendo il feretro in apposito cassone di zinco o altro accorgimento equipollente purché autorizzato per tale scopo dal Ministero della Salute, fornito dal richiedente.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile di Servizio, o dal funzionario cui è stato conferito incarico, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, inserite nella stessa autorizzazione all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie possono essere eseguite solamente dal personale dipendente o incaricato della funzioni di tumulatore dal Comune di Darfo Boario Terme .

La verifica della perfetta tenuta del feretro è effettuata dal personale incaricato dell'estumulazione.

La presenza del personale dell'ATS della Montagna può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 62

La richiesta di estumulazione per qualsiasi motivo, incluso il trasferimento in cappelle private, santelle, tumulo coniugi, colombari, o in altro comune, prima della naturale scadenza della concessione, non dà diritto al rimborso per il periodo non usufruito e comporta automaticamente la rinuncia alla concessione stessa.

Art. 63

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 64

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria o venga disposta dal Comune, non è permessa l'estumulazione straordinaria con apertura del feretro e riduzione in resti della salma, o preparazione per la cremazione nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Le traslazioni consistenti nello spostamento di un feretro da un loculo ad una sepoltura privata (cappella) o santella o colombario o tumulo coniugi nei cimiteri del comune o al cimitero di un altro comune o per la cremazione senza apertura del feretro, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno a condizione che qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, questo venga racchiuso in apposito cassone di zinco o altro accorgimento equipollente purché autorizzato per tale scopo dal Ministero della Salute, fornito dal richiedente.

Art. 65

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o tumulatore sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 66

Non si possono fare spostamenti da loculo a loculo o da ossario a ossario con l'eccezione di

- spostamento da loculo a sepoltura privata (cappella o Santella),
- nei casi in cui sia necessario al Comune (es. demolizione ala)
- nel caso di persona che abbia i figli e/o il coniuge e/o i genitori sepolti in cimiteri diversi e abbia difficoltà a spostarsi dovuti a seri problemi di salute per cui potrà essere richiesta documentazione.

Non si possono fare spostamenti da cippo a cippo.

Art. 67

E' consentita, su istanza degli aventi titolo, l'estumulazione per la cremazione dei resti mortali, purché siano passati almeno venti anni dalla data del decesso.

E' altresì consentita, su istanza degli aventi titolo, l'estumulazione per la cremazione del cadavere, anche prima che siano trascorsi venti anni dalla data del decesso; in questo caso il feretro non potrà essere aperto, e prima del trasporto presso il forno crematorio dovrà esserne costatata la perfetta tenuta e, nel caso si rendesse necessario, dovrà essere racchiuso in apposito cassone di zinco o altro accorgimento equipollente purché autorizzato per tale scopo dal Ministero della Salute, fornito dal richiedente.

In entrambi i casi gli oneri derivanti sono a carico dei richiedenti.

Art. 68

Non si può chiedere l'estumulazione di una cadavere da una sepoltura privata (cappella) o da una Santella, un colombario od un tumulo coniugi, per riduzione in resti, prima che siano trascorsi 45 anni dal decesso.

Si può chiedere l'estumulazione di una salma da una sepoltura privata (cappella) o da una Santella, un colombario od un tumulo coniugi prima che siano trascorsi 45 anni dal decesso esclusivamente per cremazione, rispettando le modalità stabilite nel precedente art. 67.

CAPITOLO VIII°

NORME GENERALI

Art. 69

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero

Art. 70

Gli orari dei funerali vanno preventivamente concordati con l'Ufficio di Stato Civile e se sono entrambi nello stesso cimitero dovranno essere distanziati di mezz'ora, se in due cimiteri diversi dovranno essere distanziati di un'ora. Nel caso di più funerali nella stessa giornata si darà la

precedenza nella scelta dell'orario in ordine cronologico di arrivo della richiesta. In caso di disaccordo, provvederà alla scelta dell'orario l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 71

Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potranno essere introdotti nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Sono esclusi da tali divieti gli animali e i mezzi a servizio di persone portatrici di handicap. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte.

E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 72

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nelle zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 73

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori sulle sepolture private e nei campi comuni, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

E' vietato altresì collocare ricordi, foto e vasi nell'area del giardino del ricordo (o giardino delle rimembranze).

Art. 74

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, a seguito di avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 75

Chiunque collochi monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc. in modo difforme all'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere invitato a regolarizzare la situazione.

In caso di rifiuto o di inadempienze la riparazione o rimozione di monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc., sarà fatta eseguire dal Comune a spese dei concessionari e dei loro eredi o successori.

Art. 76

Trascorsi otto giorni dal funerale è fatto divieto deporre ai piedi dei loculi e santelle, vasi, fioriere e quant'altro possa ingombrare e rendere difficoltoso l'accesso ai loculi con le apposite scale ed intralciare il passaggio delle persone.

Art. 77

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 78

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori o corone.

Art. 79

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

Art. 80

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie e ordinarie.

Art. 81

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO IX°

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 82

Alla custodia ed alla vigilanza dei cimiteri sono delegati i singoli tumulatori che perciò compenetrano le funzioni di Custodi.

Art. 83

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza la pulizia, la conservazione del medesimo nonché, se richiesto, la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.09.1990, n. 285. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 10.09.1990, n. 285

E' inoltre tenuto a prestare assistenza nel corso del funerale da quando la bara entra nel cimitero, compreso l'attivazione dell'eventuale impianto di amplificazione ove presente.

Il registro delle operazioni cimiteriali, previsto dagli artt. 52 - 53 del DPR10/09/1990 n. 285, conservato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Darfo Boario Terme, viene redatto ed aggiornato mediante strumenti informatici in ordine cronologico ed un riepilogo annuale in forma cartacea viene depositato in ogni cimitero.

Art. 84

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con DPR 7 settembre 1965, n.1031 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO X°

CONTRAVVENZIONI

Art. 85

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO XI°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, nelle leggi e regolamenti che regolamentano la materia emanati dalla Regione Lombardia, nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 254/2003, nella Legge n. 130/2001, nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nel D.P.C.M. 26 maggio 2000, nella Legge 28 febbraio 2001, n. 26, nel Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002 e nelle Circ. Min. Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998

Art. 87

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 26/04/2017

Art. 88

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.